

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6050 del 22/11/2018
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DM 05/02/98 E SMI - LR 13/2015 - RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI MESSA INRISERVA (R13), COMPRESO PRETRATTAMENTO PRELIMINARE AL RECUPERO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI E DESTINATI A RECUPERO - RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI - IMPIANTO SITO IN FAENZA, LOCALITA' LA CROCETTA, VIA MODIGLIANA N. 55
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6240 del 19/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208 – DM 05/02/98 E SMI - LR N. 13/2015 – **RECTER SRL** CON SEDE LEGALE IN FAENZA - **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA (R13), COMPRESO PRETRATTAMENTO PRELIMINARE AL RECUPERO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI E DESTINATI A RECUPERO – RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI - IMPIANTO SITO IN FAENZA, LOCALITA' LA CROCETTA, VIA MODIGLIANA N. 55.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 69 del 02/02/2016 veniva volturata a favore della Recter Srl (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13, l'autorizzazione 389 del 01/02/2013, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e destinati a recupero, nell'impianto sito in Faenza (RA) , località La Crocetta, Via Modigliana n. 55, in origine rilasciata alla CTF Consorzio Trasporti Faenza, fino alla data del 31/12/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 3719 del 05/10/2016 veniva adottata a favore della Recter Srl (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13, per l'insediamento sito in Comune di Faenza, località La Crocetta, Via Modigliana n. 55, l'autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi DPR n. 59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del DLGS n. 152/2006 e smi – Parte IV), fino alla data del 12/10/31;

VISTA l'istanza presentata a questa Struttura ARPAE in data 15/05/2017 con cui la Recter Srl (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13, ha presentato richiesta di unificazione dei provvedimenti autorizzativi n. 69 del 02/02/2016 e n. 3719 del 05/10/2016, sopraccitati, (PGRA 6701 – Pratica Sinadoc 15208/2017) con conseguente rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

VISTA la successiva nota in data 05/10/2017 (PGRA 13348), con cui l'istanza sopraccitata è stata integrata dal richiedente, a titolo volontario, mediante presentazione di Relazione tecnica di dettaglio contenente alcune richieste di modifica/integrazione da apportare all'autorizzazione di cui al provvedimento n. 389 del 01/02/2013 e smi, nelle more del rilascio dell'autorizzazione unica sopraccitata;

RICHIAMATO il Titolo I della Parte IV del *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* in materia di gestione dei rifiuti, e in particolare l'art. 208 recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento di rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), in precedenza esercitate dalla Provincia;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- DM 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del Dlgs n. 152/2006"

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE 15208/2017 emerge che:

- l'istanza presentata a questa Struttura ARPAE in data 15/05/2017 (PGRA 6701) dalla Recter Srl (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13, è finalizzata all'ottenimento dell'unificazione dei provvedimenti autorizzativi n. 389 del 01/02/2013 (volutato con provvedimento n. 69 del 02/02/2016) relativo all'autorizzazione all'attività di messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e destinati a recupero nell'impianto sito in Faenza, località la Crocetta, Via Modigliana, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. e n. 3719 del 05/10/2016 relativo all'adozione dell'AUA comprensiva di n. 2 titoli abilitativi ambientali e precisamente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.) e comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero (R13/R5) di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.) con conseguente rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 05/10/2017 (PGRA 13348), la Recter Srl ha inviato, a titolo volontario, documentazione integrativa relativa a nuovi elementi pertinenti alle tipologie di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero e ai relativi materiali recuperati;
- successivamente, in data 22/11/2017, il richiedente ha inviato nota esplicativa precisando nel dettaglio le integrazioni/modifiche che intende apportare, nelle more del rilascio dell'autorizzazione unica e precisamente:
 - diminuzione dei quantitativi di rifiuti recuperabili in R5 (da 441.000 t/anno a 150.000 t/anno);
 - revisione della potenzialità annua di trattamento per ogni operazione di recupero;
 - inserimento di nuove tipologie di rifiuti;
 - modifica criteri di accettabilità del rifiuto di cui al codice EER 17 05 04;
 - deroga autorizzativa temporanea per il codice EER 20 03 99;
 - nuova configurazione aree di stoccaggio e quantità massime di stoccaggio istantaneo funzionale al recupero;
- con nota in data 11/12/2017 (PGRA 16197) questa Struttura Arpae ha comunicato alla Ditta Recter Srl, relativamente all'istanza presentata, la verifica positiva di correttezza formale e contestualmente l'esistenza di motivi ostativi all'avvio del procedimento e precisamente circa la richiesta di deroga autorizzativa temporanea per la tipologia di rifiuto di cui al codice EER 20 03 99;
- in data 20/12/2017 la Recter Srl, al fine del superamento dei motivi ostativi di cui al punto precedente, ha comunicato la rinuncia all'inserimento della tipologia di rifiuto di cui al codice EER 20 03 99 e nel contempo la variazione della propria sede legale da Faenza Via Deruta 13 a Faenza, Via Vittime Civili di Guerra n. 5;
- ✓ ai fini dell'adozione di Autorizzazione Unica (in seguito a unificazione dei provvedimenti esistenti) comprensiva delle modifiche/integrazioni richieste dalla Recter Srl, con nota PGRA da ricomprendere con il rilascio di Autorizzazione Unica risulta acquisita in data 22/05/2018 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 6624);
- ✓ per la Ditta Recter Srl, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), in data 17/07/2018 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (PGRA 9213 del 17/07/2018);

VISTO il DM 28 marzo 2018 n.69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come "*granulato di conglomerato bituminoso*";

VISTA la comunicazione del 26/10/2018 (PGRA 14962) presentata dalla Ditta Recter Srl ai sensi dell'art. 6, co. 1 del DM 69/2018, sopracitato, relativa alla richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA, di cui alla Determina Dirigenziale n. 3719 del 05/10/2016, nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Unica oggetto del presente provvedimento autorizzativo.;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio di Autorizzazione Unica a favore della Ditta Recter Srl con sede legale in Faenza, Via Vittime Civili di Guerra n. 5, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la gestione dell'impianto in oggetto;

VISTO il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti adottato con decisione 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

VISTA la circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento preliminare al recupero (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, oggetto della presente autorizzazione unica è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti:

- ✓ Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) pretrattamento preliminari al recupero (R12) di rifiuti non pericolosi
 - Potenzialità annua dell'impianto (R12) = 25.000 t/anno
 - Calcolo importo garanzia finanziaria: 25.000 t x 12,00 €/t = 300.000,00 €
- ✓ Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di recupero (R5) di non pericolosi
 - Potenzialità annua dell'impianto (R5) = 150.000 t/anno
 - Calcolo importo garanzia finanziaria: 150.000 t x 12,00 €/t = 1.800.000,00 €
- ✓ Importo totale garanzia finanziaria = 300.000,00 € + 1.800.000,00 € = 2.100.000,00 €

L'operazione di messa in riserva (R13) è funzionale alle operazioni di pretrattamento (R12) e recupero (R5).

La garanzia finanziaria in essere dovrà pertanto essere adeguata con riferimento al presente atto.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., la **Recter Srl** (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Vittime Civili di Guerra n. 5, alla gestione dell'area sita Comune di Faenza, località La Crocetta, Via Modigliana n. 55, adibita ad attività di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, come di seguito indicato;
2. **DI DARE ATTO** che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce le precedenti autorizzazioni di cui ai provvedimenti n. 389 del 01/02/2013 (volutato con provvedimento n. 69 del 02/02/2016) relativo all'autorizzazione all'attività di messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e destinati a recupero, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi e n. 3719 del 05/10/2016 relativo all'adozione dell'AUA comprensiva di n. 2 titoli abilitativi ambientali

e precisamente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero (R13/R5) di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
- **'Allegato 1)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), compreso pretrattamento preliminare al recupero (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
 - **'Allegato 2)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera
- b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale:
- ogni modifica relative alle operazioni di messa in riserva (R13), compreso pretrattamento preliminare al recupero (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
 - qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con l'istanza di modifica dell'AU dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

4. Di fare salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e antincendio, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti;
5. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **31/12/2022**. L'autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
6. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, pretrattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) per un importo pari a **2.100.000,00 €** secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

7. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Ditta richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonché agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

9. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

Condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), compreso pretrattamento preliminare al recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e destinati a recupero, recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi

1. I rifiuti non pericolosi per cui sono ammesse operazioni di **messa in riserva R13** (funzionale alle operazioni di pretrattamento) con capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata in **8.000 tonnellate** e **pretrattamento preliminare al recupero R12** con potenzialità annua complessivamente fissata pari a **25.000 tonnellate/anno**, (Area F – Planimetria allegata) sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
02.01.03	scarti di tessuti vegetali <i>(da destinare alla cippatura di materiali ligocellulosici)</i>
02.01.07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura <i>(da destinare alla cippatura di materiali ligocellulosici)</i>
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04
03.03.01	scarti di corteccia e legno
15.01.03	imballaggi in legno
17.02.01	legno
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.02.01	rifiuti biodegradabili
20.03.02	rifiuti dei mercati

- 1.a) Le aree di stoccaggio destinate alle tipologie di rifiuti sopracitate, sono identificate nella planimetria allegata alla presente autorizzazione denominata "Allegato A" e identificate con la lettera F.
- 1.b) In tali aree è svolto il pretrattamento preliminare al recupero (R12) dei rifiuti non pericolosi sopraelencati, mediante operazioni di cernita, selezione, riduzione volumetrica (triturazione, pressatura) che, qualora ne modifichino la natura o la composizione, possono comportare la produzione di rifiuti a cui il gestore, identificato come "nuovo produttore" ai sensi dell'art. 183, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, attribuisce codici EER appartenenti alle stesse famiglie dei rifiuti di origine.
- 1.c) Resta invariata la tipologia (codice EER) dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di pretrattamento preliminare al recupero (R12) che comportino esclusivamente riduzione volumetrica (triturazione, pressatura).
- 1.d) L'attività di riduzione volumetrica e triturazione viene svolta tramite impianto mobile.
- 1.e) I rifiuti pretrattati vengono poi destinati ad impianti autorizzati:
- al recupero energetico,
 - alla produzione di compost,
 - al recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria,
 - al recupero nell'industria cartaria,
 - al recupero nell'industria del pannello del legno;
- 1.f) Gli accumuli di rifiuti devono essere commisurati alle necessità del frantumatore e nel caso di cumuli devono essere realizzati su basamenti che consentano la raccolta e il drenaggio delle acque. Per cumuli di rifiuti polverulenti deve essere prevista idonea copertura.
- 1.g) L'attività deve essere svolta negli orari e con le modalità previste dai Regolamenti Comunali.
- 1.h) Durante le operazioni di messa in riserva e pretrattamento dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, del suolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori, polveri e da odori.
- 1.i) E' fatto salvo il rispetto delle norme in materia di antincendio, sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro, nel caso ne ricorrano le condizioni.

2. I rifiuti non pericolosi per cui sono ammesse operazioni di **messa in riserva R13** (funzionale alle operazioni di recupero) con capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata in 73.000 tonnellate e **recupero (R5)**, nel rispetto delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98, sono esclusivamente quelli elencati nell'allegata tabella denominata Allegato B);
- 2.a) Dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti di natura inerte è possibile ottenere:
- materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C alla Circolare MATTIM n. UL/2005/5205 del 15/07/2005, qualificabili, per via delle loro caratteristiche, come "aggregati riciclati";
 - materiali da integrare alle materie prime inerti dell'industria lapidea per l'ottenimento di prodotti lapidei;
 - materiali da utilizzare per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali, previa eventuale disidratazione nel caso dei calci di defecazione (EER 02 04 02);
- 2.b) Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al punto 7.6 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98, la Ditta, per i rifiuti in ingresso all'impianto, identificati con il codice EER 170302, al fine della cessazione della qualifica di rifiuto degli stessi tramite attività di recupero (R5), per poter essere commercializzati quali "granulato di conglomerato bituminoso" dovrà rispettare quanto previsto dal DM 28 marzo 2018 n. 69;
- 2.c) Per tutte le tipologie di rifiuti destinate a recupero (R5) dovranno essere richieste, semestralmente al produttore, le certificazioni analitiche, ad esclusione delle terre e rocce da scavo (EER 17 05 04) provenienti da siti contaminati che dovranno essere certificate per ogni cantiere di produzione.
- 2.d) I rifiuti riconducibili alla tipologia di cui al punto 7.31 bis (EER 17 05 04) dell'Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 possono provenire da siti contaminati, ma con test di cessione conforme al DM 05/02/98, Allegato 3 e analisi sul tal quale, conformi alla tabella 1, colonna A, Allegato 5, titolo V, parte IV del D.lgs n. 152/06 e smi;
- 2.e) Tutte le tipologie di rifiuti ammessi a trattamento nell'impianto mobile devono possedere eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi.
Devono altresì essere verificate le condizioni di non pericolosità dei rifiuti in ingresso con cosiddetta "voce a specchio". Tutte le certificazioni analitiche devono essere conservate presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.
Per ogni tipologia di rifiuto, dovrà essere effettuata una verifica ogni 1.500 tonnellate di materiale recuperato.
- 2.f) Relativamente ai rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, gli interventi devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali. Per ognuno degli interventi da realizzare deve essere ottenuto, qualora necessario, regolare titolo abilitativo in materia edilizia che deve essere trasmesso ad ARPAE SAC Ravenna con la comunicazione preventiva di avvio lavori.
3. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di messa in riserva (R13), pretrattamento preliminare al recupero (R12) e recupero (R5) presso l'impianto nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
4. Devono essere adottate, per quanto attinenti alle attività svolte in impianto, modalità e accorgimenti operativi e gestionali di cui al punto 6.1 della circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".


ALLEGATO A.1

**PROGETTO DI INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE
DEL COMPLESSO DI
EDIFICI SITO IN
CANTIERE S. GIUSEPPE
- ROMA (RM)**

PROGETTO S.1.1

SCALE 1:1000

PROGETTO



TIPOLOGIA [Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.]	CER	STOCCAGGIO ISTANTANEO (ton)	QUANTITATIVI RIFIUTI RECUPERABILI (ton/anno)	ATTIVITÀ DI RECUPERO [Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.]	AREA DI STOCCAGGIO E SOTTOAREE
7.1	10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 08 02 17 09 04 20 03 01	30.000	51.000	R13 – R5 7.1.3 – lettere a) e c)	AREA A1 – CEMENTO AREA A2 – MACERIE E SCARTI CERAMICI AREA A6 – INERTI CON MATERIALI ACCOPPIATI AREA B – RIFIUTI A BASE DI GESSO E/O CARBONATI DI CALCIO AREA C – INERTI DI NATURA TERROSA
7.2	01 03 99 01 04 08 01 04 10 01 04 13	500	500	R13 – R5 7.2.3 – lettera d) R13 – R5 7.2.3 – lettera f)	AREA A3 – RIFIUTI LAPIDEI DA CAVE E DA VAGLIATURA CALCARE
7.3	10 12 01 10 12 06 10 12 08	500	1.000	R13 – R5 7.3.3 – lettera b)	AREA A2 – MACERIE E SCARTI CERAMICI
7.6	17 03 02	2.500	5.000	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98) R5 (esclusivamente nel pieno rispetto del DM 28/03/2018 n. 69)	AREA A4 – ASFALTO
7.11	17 05 08	500	7.000	R13 – R5 7.11.3 – lettere c) e d)	AREA A5 – PIETRISCO FERROVIARIO

TIPOLOGIA [Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.]	CER	STOCCAGGIO ISTANTANEO (ton)	QUANTITATIVI RIFIUTI RECUPERABILI (ton/anno)	ATTIVITÀ DI RECUPERO [Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.]	AREA DI STOCCAGGIO E SOTTOAREE
7.12 Calchi in gesso esausti	10 12 06	500	500	R13 – R5 7.12.3 – lettera b)	AREA A2 – MACERIE E SCARTI CERAMICI AREA B – RIFIUTI A BASE DI GESSO E/O CARBONATI DI CALCIO
	10 12 99				
	10 13 99				
	17 08 02				
	20 03 01				
7.16 Calci di defecazione	02 04 02	500	500	R13 – R5 7.16.3 – lettera d)	AREA B – RIFIUTI A BASE DI GESSO E/O CARBONATI DI CALCIO
	02 04 99				
	02 07 99				
7.17 Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	01 01 02	500	1.500	R13 – R5 7.17.3 – lettera e)	AREA A3 – RIFIUTI LAPIDEI DA CAVE E DA VAGLIATURA CALCARE AREA B – RIFIUTI A BASE DI GESSO E/O CARBONATI DI CALCIO
	01 03 08				
	01 04 08				
	01 04 10				
	02 04 02				
	02 04 99				
	02 07 01				
	02 07 99				
10 02 99					
7.31-bis Terre e rocce di scavo	17 05 04	20.000	37.000	R13 – R5 7.31-bis.3 – lettera c)	AREA C – INERTI DI NATURA TERROSA
12.2 Fanghi di dragaggio	17 05 06	500	500	R13 – R5 12.2.3 – lettera a)	AREA C – INERTI DI NATURA TERROSA
13.2 Ceneri dalla combustione di biomasse	10 01 01	10.000	30.000	R13 – R5 13.2.3 – lettera d)	AREA D – CENERI
	10 01 03				
	10 01 15				
	10 01 17				

TIPOLOGIA [Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.]	CER	STOCCAGGIO ISTANTANEO (ton)	QUANTITATIVI RIFIUTI RECUPERABILI (ton/anno)	ATTIVITÀ DI RECUPERO [Allegato 1 – Suballegato 1 al DM 05/02/98 e s.m.i.]	AREA DI STOCCAGGIO E SOTTOAREE
4.4	19 01 12				
	19 01 14				
	10 02 01				
4.4	10 02 02	2.000	5.000	R13 – R5 4.4.3 – lettere b), e), f), g)	AREA E1 – SCORIE DI ACCIAIERIA
	10 09 03				
	10 09 06				
7.25	10 09 08				
	10 09 10				
	10 09 12	5.000	10.000	R13 – R5 7.25.3 – lettere e), i)	AREA E2 – TERRE E SABBIE DI FONDERIA
	16 11 02				
	16 11 04				
TOTALE		73.000	150.000		

Condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera**Condizioni:**

L'impianto in oggetto, come evidenziabile dalla planimetria allegata, prevede una suddivisione delle aree di stoccaggio e lavorazione per tipologia di rifiuto così come previsto nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 05/02/2016 e smi. In queste aree vengono posizionati, di volta in volta, gli impianti mobili di lavorazione (mulini frantumatori) che attraverso specifici sistemi di macinazione/frantumazione provvedono ad effettuare una diminuzione volumetrica del rifiuto con riduzione della loro pezzatura ed eliminazione dei materiali ferrosi eventualmente presenti.

Le emissioni che si generano dall'attività sono di tipo diffuso e provengono dalle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, dai cumuli di stoccaggio dei materiali inerti e dalla viabilità interna.

Prescrizioni:

1. Tutte le operazioni di riduzione volumetrica, vagliatura, carico e scarico, devono essere svolte utilizzando le migliori tecniche disponibili. In tal senso la zona individuata ad ospitare il frantoio a martelli dovrà essere delimitata perimetralmente - anche con paratie mobili - al fine di evitare il diffondersi di polveri oppure mediante sistema di bagnatura. In proposito il frantoio utilizzato dalla Ditta è dotato di impianto di irrigazione per l'abbattimento delle polveri.
2. Dovrà essere previsto, in tutte le aree di movimentazione, lavorazione e stoccaggio un sistema di bagnatura.
3. La Ditta è tenuta a dotarsi di apposito anemometro che rilevi: velocità, direzione del vento e sensore di pioggia. La velocità di soglia del vento per la bagnatura dovrà essere indicativamente pari a 5/6 m/sec. Qualora lo strumento dovesse misurare valori di velocità del vento superiori a 6 m/s, dovranno essere sospese tutte le operazioni che generano emissioni diffuse.
4. I camion in uscita dall'area di lavorazione devono obbligatoriamente essere coperti e procedere al lavaggio/pulizia delle ruote, prima di immettersi su strada ad uso pubblico.
5. La Ditta è inoltre tenuta al rispetto di quanto contenuto nella "*Procedura Operativa*" per la gestione della polverosità diffusa, parte integrante e sostanziale dell'AUA.
6. Di indicare, per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata.** La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna;
 - i periodi di utilizzo del frantoio.

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE DA MATERIALI INERTI

Le principali attività che possono essere fonte di emissioni diffuse risultano:

- A) le operazioni meccaniche eseguite sui rifiuti;
- B) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti, delle MPS e delle materie prime commercializzate;
- C) il traffico veicolare degli automezzi che conferiscono rifiuti e ritirano MPS nonché dei mezzi di movimentazione interni utilizzati dall'impianto.

Le attività indicate alla precedente lettera A vengono svolte attraverso l'utilizzo di impianti mobili che vengono spostati nelle aree dedicate in funzione delle operazioni di recupero che devono essere svolte.

SISTEMI DI MITIGAZIONE UTILIZZATI IN IMPIANTO

A) Zone di stoccaggio/lavorazione

In funzione dei quantitativi conferiti e quindi del materiale da sottoporre ad operazioni di recupero, all'interno delle aree vengono posizionati gli appositi macchinari (impianti mobili di lavorazione) e allestiti i sistemi di mitigazione di supporto.

Le operazioni di recupero effettuate sui rifiuti inerti che prevedono processi di riduzione volumetrica e separazione (es. deferrizzazione) vengono effettuate attraverso l'utilizzo di specifico mulino macinatore/frantumatore. Questo tipo di lavorazione può probabilmente considerarsi la principale fonte di potenziale polverosità diffusa.

Per questo motivo il mulino frantumatore, a differenza di tutti gli altri macchinari utilizzati in impianto, presenta al proprio interno già un sistema di abbattimento polveri; la macchina è infatti dotata di un sistema di nebulizzazione fisso presente in due punti:

- una sul fondo della tramoggia di carico proprio alla bocca del frantoio ed
- uno all'uscita del sistema di frantumazione che scarica sul nastro trasportatore.

Le operazioni, sempre effettuate sui rifiuti inerti, che prevedono invece specifica vagliatura (come ad esempio i rifiuti a matrice terrosa) vengono svolte attraverso l'utilizzo di sterratore/vaglio ottagonale. Queste attività di recupero, vista soprattutto la natura non pulverulenta del rifiuto da trattare, raramente è indicabile quale fonte di polveri diffuse.

Analogo discorso vale per le operazioni di pretrattamento a cui vengono sottoposti i rifiuti legnosi costituite principalmente da operazioni di cernita e selezione che vengono effettuate attraverso l'utilizzo delle macchine di movimentazione e dei caricatori dotati di polipo o di riduzione volumetrica attraverso l'utilizzo di trituratori. In tal caso i possibili fenomeni di polverosità diffusa non sono dati dalla tipologia di processo ma dalle caratteristiche merceologiche del rifiuto da trattare (in particolare dimensioni ed umidità).

In tutti i casi comunque è prevista durante la fase di lavorazione (sia essa macinazione, vagliatura o ancora triturazione) la predisposizione di un sistema di abbattimento polveri costituito da cannone di nebulizzazione ovvero di rete di spruzzatori mobili alimentati da autobotte.

B) Attività di carico e scarico

I rifiuti conferiti in impianto per loro natura sono di solito solidi non pulverulenti ma, soprattutto nei periodi più caldi dell'anno, la bassa percentuale di umidità può comportare un inaridimento dei rifiuti inerti e legnosi ed una aumento dalla polverosità intrinseca.

Qualora in fase di scarico dei rifiuti dovesse evidenziarsi una potenziale aerodispersione delle polveri, prima di procedere allo scarico verranno attivati i sistemi di abbattimento polveri già utilizzati nelle operazioni di recupero precedentemente descritte.

Poiché l'impianto oltre a svolgere le operazioni di recupero commercializza anche le MPS recuperate o materie prime in natura che si utilizzano in edilizia, anche i fase di carico effettuato con pale gommate, qualora il materiale dovesse provocare fenomeni pulverulenti, si procederà all'accensione dei sistemi di mitigazione sopra descritti.

C) Viabilità interna

Poiché tutta l'area è costituita da ghiaia e/o stabilizzato è prevista una pulizia almeno settimanale del sistema viario interno.

E' prevista inoltre la predisposizione ed il rispetto di rigidi limiti di velocità atti a ridurre la possibile polverosità data dai mezzi in transito esterni nonché dei mezzi di movimentazione interna.

Infine è previsto una bagnatura programmata della viabilità interna che varia dalle 2-3 volte al giorno nel periodo estivo ad una volta ogni 15 giorni nel periodo invernale. Tale bagnatura viene effettuata mediante autobotte dotata di barra posteriore di distribuzione con ugelli.

Controllo generale dell'impianto e sistemi strutturali di mitigazione

Il sito non presenta statisticamente fenomeni ventosi superiori a 4 m/s, tuttavia **la Ditta dovrà dotarsi di apposito anemometro.**

Qualora lo strumento dovesse misurare valori di velocità del vento fino a 6 m/s, la Ditta dovrà immediatamente attivare i sistemi di bagnatura e abbattimento polveri.

Nel caso in cui la velocità del vento misurata dovesse superare il valore di 6 m/s, la Ditta dovrà sospendere tutte le operazioni che generano emissioni diffuse.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.